

STATUTO

ARCA FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARCARIA MN VIA SAN VINCENZO
31/A

Numero REA: MN - 244667

Codice fiscale: 02338190206

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione -

La cooperativa ha la seguente denominazione:

"ARCA FORMAZIONE - Società Cooperativa sociale a r.l. - ON-LUS"

La cooperativa ha sede in Marcaria (MN) all'indirizzo risultante dalla corrispondente iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La società potrà istituire sedi secondarie ed operative anche altrove sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Durata -

La Società avrà durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 3 - Scopo ed oggetto

La Cooperativa Sociale, con riferimento ai principi ed al metodo delle mutualità, senza finalità di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e all'integrazione sociale principalmente attraverso l'attivazione di servizi socio assistenziali ed educativi.

La Cooperativa Sociale è altresì ispirata ai valori fondanti contenuti nel "progetto uomo".

Essa ha per oggetto:

La produzione di attività educative e culturali, di studio e di ricerca anche in collaborazione con istituti scolastici e formativi di ogni ordine e grado, pubbliche amministrazioni, enti associativi ed altri organismi pubblici e privati; esercita attività promozionale, progettuale ed organizzativa della ricerca, dell'orientamento, della formazione professionale e nel campo dell'alta formazione.

In particolare la Cooperativa Sociale potrà:

- progettare e coordinare tutte le attività di ricerca, formazione, e di scambio formativo, attivate dagli organismi territoriali, regionali, nazionali ed internazionali e di interesse istituzionale e sociale del centro stesso;
- coordinare e curare i rapporti con Enti bilaterali, pubblici e con gli organi istituzionali di ogni livello nel settore della formazione;
- coordinare, progettare e svolgere attività di formazione dei formatori ed il loro aggiornamento nell'ambito delle legislazioni internazionali, nazionali e regionali;

- coordinare, istituire e gestire centri e corsi di formazione direttamente e/o tramite strutture convenzionate;
 - verificare e controllare la qualità dei processi formativi attivati e dei relativi confronti a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;
 - pubblicare libri, riviste, giornali (esclusi quotidiani) e prodotti editoriali in genere, su supporto cartaceo, informatico o su altro idoneo mezzo tecnologico, anche on-line, nel rispetto dei limiti di legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni; curando inoltre la diffusione di detti prodotti. A titolo esemplificativo possono essere realizzati:
 - Corsi di Alta formazione;
 - Centri estivi per minori e centri infanzia;
 - Servizi collegati all'università popolare;
 - Laboratori educativi per giovani adolescenti;
 - Percorsi di animazione e ricreazione sociale;
 - Eventi che promuovono il protagonismo e la partecipazione giovanile;
 - Collaborazioni tra associazioni e realtà di volontariato del territorio;
 - Percorsi formativi e di socializzazione anche con strumenti informatici ed attività connesse.
- La società opererà inoltre per creare opportunità di lavoro anche a soggetti svantaggiati in ambiti collegati funzionalmente a quanto indicato ai punti sub. 1 e 2 del presente articolo e ciò con riferimento alla Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
- La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi suaccennati, e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e industriale necessari e/o utili agli scopi.
- Tutte le sopracitate attività potranno essere effettuate anche nei confronti di terzi.
- Potrà tra l'altro assumere la concessione in convenzione e/o appalto di lavori e servizi dallo Stato, da Enti Pubblici e privati.
- Potrà partecipare a bandi pubblici e privati e ricevere contributi in denaro o in natura di ogni genere.
- La cooperativa adotta il codice etico denominato "progetto uomo".
- Potrà inoltre affiliarsi a enti, organismi consortili e cooperativistici di livello superiore, aventi scopo e finalità coerenti con quelli della Cooperativa e comunque nell'ambito dei principi contenuti nel "progetto uomo".
- La cooperativa potrà raccogliere prestiti da soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, e da remunerare nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
- La cooperativa potrà altresì:
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a re-

sponsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, nel rispetto delle norme di legge;
- contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 Requisiti mutualistici

L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c.

La società:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 5. Capitale sociale

Il capitale sociale, è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna;

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, comma 2, del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, u-

sufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del-

l'Organo di Amministrazione.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o azioni dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo art. 6.

Art. 6. Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) da qualunque liberalità, mobiliare o immobiliare, che pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le liberalità in conformità al regime fiscale introdotto con la Legge 381/91 e successive modifiche, la Cooperativa potrà costituire anche un fondo patrimoniale finalizzato alla gestione di appositi servizi per il conseguimento degli scopi sociali.

Sono ammessi conferimenti, oltre che in denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342-2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

TITOLO IV

SOCI

Art. 7. Soci

Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo di tre .

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori della cooperativa coloro che stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo ulteriori e distinti rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti e secondo le modalità previste da apposito regolamento.

- soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla Legge n. 381/91;

- soggetti che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

- soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettive.

vamente sostenute. Essi sono indicati in una speciale sezione del libro soci.

- possono essere soci della Cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della cooperativa stessa.

- possono essere altresì soci gli enti e le persone giuridiche che intendano sostenere gli obiettivi della cooperativa sociale.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Qualora il numero dei soci sia compreso fra tre e nove, è esclusa la possibilità di associare persone giuridiche, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 c.c..

Art. 8. Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all'Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere,

a) se trattasi di persona fisica:

- la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;

- la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.7;

- la indicazione della quota che intende sottoscrivere;

- la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;

- la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) se trattasi di persona fisica - impresa individuale;

- le generalità del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare l'impresa;

- la ditta e l'insegna;

- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;

- la sede dell'impresa.

Deve altresì allegarsi il certificato rilasciato dalla Camera di commercio con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta;

c) se trattasi di società o persona giuridica:

- l'esatta denominazione sociale;

- il numero d'iscrizione nel Registro Imprese;

- il capitale sociale sottoscritto e versato;

- la sede legale;

- il nominativo del rappresentante legale.

Deve altresì allegarsi il certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale, attestante, oltre i poteri conferiti al rap-

presentante legale, che la società è nel libero esercizio

della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo.

La richiesta di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 13.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera sulle domande di ammissione non accolte. Nella propria relazione annuale, l'Organo di Amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Organo di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 9. Le categorie dei soci

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art. 10. Soci sovventori

Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 11. Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto

dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.12. Finanziamenti dei soci e dei terzi

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c.

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

Art. 13. Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Organo di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Art. 14. Trasferibilità della quota - Vincoli

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Art. 15. Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16. Recesso

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura

dell'Organo di Amministrazione, al quale spetta di accertare

se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scoppe sociali.

Non è ammesso recesso parziale del socio.

Art. 17. Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede semprechè ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..

Art. 18. Esclusione dei soci.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, il socio che:

- 1) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
- 3) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
- 4) da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
- 5) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- 6) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- 7) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Il socio può proporre opposizione all'Autorità Giudiziaria,

nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come in seguito previsto dal presente statuto. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 19. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 20. Liquidazione della quota di capitale sociale

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c., ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 3 (tre).

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 21. Gli organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 22. Assemblea dei soci

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

La convocazione delle assemblee da parte dell'organo amministrativo, deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, o via fax, e-mail o con altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da parte del socio, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto, nonché per quanto concerne gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, in ossequio alle norme di Legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, il più anziano dei Vice Presidenti; in caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

Art. 23. L'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina il Presidente ed il Vice-Presidente;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'Organo di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano ed in conformità all'art. 2364 c.c.. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'Organo di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Art. 24. L'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge.

Art. 25. Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;
- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci aventi diritto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Il tutto fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 26. Assemblea separate delle categorie di soci

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

Nel caso in cui la cooperativa superi i tremila soci o venga a svolgere la propria attività in più comuni l'Organo di Amministrazione potrà richiedere lo svolgimento di assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art. 27. Assemblea speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;

- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Art. 28. Organo di Amministrazione: composizione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina comunque non superiore a tre esercizi: gli amministratori possono essere rieletti. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Art. 29. Consiglio di Amministrazione. I poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;
- nomina il Direttore Generale della Società;
- nomina i membri dei Comitati Esecutivo.

Art. 30. Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Art. 31. Consiglio di Amministrazione. Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o via fax, e-mail o con altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purchè non inferiore ad un giorno, per telegramma, telefax, e-mail o raccomandata a mano, semprechè i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi

requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

Art. 32. Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 33. Rappresentanza della società

All'Amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente, se non eletti dall'assemblea.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova la firma del Vice presidente.

Possono essere conferite speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

Il legale rappresentante è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 34. Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono es-

sere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina di un membro effettivo è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art.35 Revisore Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 36. Il bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere trasmesso dagli am-

ministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1) in misura non inferiore a quella prevista per Legge, sarà destinata a riserva legale;

2) una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992;

3) del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale;

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514c.c..

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della Cooperativa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 37. I Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

- 1) liquidazione diretta immediata o rateizzata
- 2) aumento gratuito di capitale sociale.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 38 - Clausola compromissoria -

Qualsiasi divergenza in dipendenza degli affari e dei rapporti sociali o dell'applicazione ed esecuzione del presente Statuto che potesse insorgere anche nella fase di liquidazione della società, fra società e soci, amministratori e liquidatori oppure fra soci e amministratori e liquidatori o anche solo tra soci, dovrà (escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria) essere obbligatoriamente rimessa ad un Collegio arbitrale di tre persone composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo designato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società su istanza del più diligente. Rientrano in particolare, nella competenza del collegio arbitrale le decisioni sulle controversie riguardanti il rapporto associativo, le controversie in materia di decadenza, recesso ed esclusione.

Qualora le parti siano più di due, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime o il Presidente della Camera di Commercio dovranno nominare tanti arbitri quanti siano necessari per rispettare il principio di disparità.

Il Presidente della Camera di Commercio nominerà anche l'arbitro per la parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo.

Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede della società e giudicherà quale amichevole compositore anche in via di equità, con dispensa da ogni formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato irrituale, intendendosi gli arbitri come mandatari delle parti.

Art. 39 - Scioglimento e liquidazione -

In caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 25 del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 40

Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 art.11.

Art. 41

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità, come stabilito agli effetti tributari.

Firmato:

Natale Bottura

Federico Tortora, Notaio (Sigillo)

- ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IN DATA
28.11.2016 n.13175 s.1t

- ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.19 ALL.B) LEGGE SUL BOLLO

- IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FEDERICO TORTORA, NOTAIO IN MANTOVA ED ISCRIT-
TO AL COLLEGIO NOTARILE DI MANTOVA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 22 CO. 2, DEL D.LGS. 7
MARZO 2005, N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE